

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)  
PROT. n° 0014803

Roma, 16 dicembre 2014

OGGETTO: Impianto distribuzione metano per autotrazione.

Con riferimento al quesito in oggetto, pervenuto con la nota a margine indicata, si concorda, in via generale, con il parere espresso al riguardo da codesta Direzione Regionale.

**Parere della Direzione Regionale**

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando di XXXX relativo alla corretta applicazione delle distanze di sicurezza prescritte dal DM 24/05/2002, con particolare riferimento al divieto di attraversamento delle linee elettriche aeree dei piazzali dell'impianto ed al raddoppio delle distanze di sicurezza rispetto ad edifici destinati alla collettività.

Con riferimento al caso specifico si ritiene che:

- la linea elettrica aerea non attraversi il piazzale dell'impianto, intendendosi come tale l'area dove accedono i veicoli per la sosta ed il rifornimento di gas naturale;
- l'edificio destinato in parte ad affittacamere, tenuto conto dell'affollamento complessivo e dei chiarimenti forniti con la nota ministeriale DCPREV 6479 del 17/06/2009, non sia assimilabile ad edificio destinato alla collettività.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

**Parere del Comando**

In data 04.09.2014 la ditta in oggetto ha presentato istanza di Valutazione Progetto per la realizzazione di un nuovo impianto distribuzione carburanti misto (benzina/gasolio/metano) nel Comune di XXXX.

In data 25.9.2014 questo Comando ha comunicato al SUAP di XXXX la sospensione del parere, in quanto l'area individuata per la realizzazione dell'impianto è attraversata da un elettrodotto ad alta tensione, e sulla stessa area è presente un edificio destinato in parte ad affittacamere (16 posti letto) e sala giochi (circa 50 mq).

Le distanze di sicurezza previste nel progetto sono le seguenti;

- a) tra gli elementi pericolosi dell'impianto e la proiezione a terra dei cavi dell'elettrodotto: 15 m
- b) tra i compressori dell'impianto metano e l'edificio destinato in parte ad affittacamere: 21 m

Il D.M. 24.5.2002 - Titolo III - lett D prevede che:

- 1) rispetto ad edifici destinati alla collettività....omissis....complessi ricettivi turistico-alberghieri... la distanza di sicurezza esterna deve essere raddoppiata;
- 2) i piazzali dell'impianto non devono essere attraversati da linee elettriche aeree con valori di tensione superiori a 400 V efficaci per la corrente alternata e 600 V per la corrente continua.

Con la presente si trasmette il quesito presentato in data 09.10.2014 dal geom. XXXX, tecnico incaricato della progettazione dell'impianto, riguardante le definizioni di piazzale (di cui al titolo I del D.M. 24.5.2002) e luoghi destinati alla collettività... etc....

Il professionista ritiene che:

- ai sensi del titolo I del D.M. 24.5.2002 il piazzale non è attraversato dalla linea elettrica poiché per piazzale è da intendersi l'area circostante la zona dove sono installati gli erogatori *dove accedono e sostano gli autoveicoli per il rifornimento.*
- l'edificio destinato in parte ad affittacamere non è luogo destinato a collettività.

A parere di questo Comando:

- per piazzale si intende l'area delimitata dal confine di proprietà e quella attraversata da elementi costituenti l'impianto (le tubazioni di metano che collegano i compressori agli erogatori attraversano l'area sottostante la linea elettrica);
- l'edificio destinato in parte ad affittacamere è assimilabile a luogo destinato a collettività e pertanto la distanza tra i compressori del metano e l'edificio deve essere raddoppiata.

Al fine della definizione dell'istruttoria tecnica in corso (il SUAP di XXXX ha sospeso il parere in attesa dell'approvazione del progetto da parte di questo Comando) si chiede un parere autorevole circa la rispondenza dell'area prescelta per l'installazione dell'impianto a quanto previsto dal Titolo III - lett D del D.M. 24.5.2002, e si resta a disposizione per ogni eventuale approfondimento.

## Quesito del Tecnico

Oggetto della richiesta è l'interpretazione di quanto disposto dal punto 3.1 comma D. del D.M. 28.06.2002 dettante norme in materia di distributori di metano per autotrazione, e nella fattispecie il significato della disposizione in cui si fa riferimento al divieto di attraversamento delle linee elettriche dei piazzali dell'impianto e la distanza di sicurezza da applicare rispetto ad attività esterne all'impianto.

Il caso in oggetto, riguarda l'istanza presentata dal sig. XXXX proprietario di un area ricadente in comune di XXXX, che vede un piazzale di circa 5.000 mq prospiciente una strada statale esistente da anni antistante un fabbricato a tre piani fuori terra, in cui al piano terra è situato un locale ristoro (Bar), primo piano una serie di stanze adibite ad attività di affittacamere per un numero totale di 16 posti letto e al piano superiore due appartamenti occupati dal proprietario dell'attività di bar e da suoi famigliari. Il piazzale è destinato alla sosta soprattutto nelle prime ore della giornata di mezzi pesanti, mentre nelle restanti ore della giornata vi è in prevalenza presenza di autovetture. Accanto al bar che ha una superficie di 150 mq. e sempre al piano terra è pure ubicata una sala giochi avente ingresso indipendente e separato di circa 50 mq. di superficie.

Il piazzale, antistante il fabbricato è attraversato da nord a sud da una linea ad alta tensione esistente dagli anni 60 da 140.000 volt, e ha una destinazione urbanistica nel vigente strumento comunale di area privata ad uso pubblico con destinazione parcheggio.

Il progetto, prevede che parte dell'area del piazzale separandola da quella avente destinazione a parcheggio per una superficie circa 800 mq. venga destinata a distributore stradale carburante ricomprendendo nei prodotti erogati anche il metano per autotrazione, applicando pertanto in materia di prevenzione incendi quanto concerne il metano disposto dal DM. 28.06.2002 sopraccitato.

L'area adibita a distributore carburante verrebbe stralciata catastalmente dal mappale principale attuale ed affittata ad altra società che realizzerebbe l'impianto distributore. Il tutto come rappresentato nello schema di progetto allegato

Il comando VV.F. di XXXX nell'esame del progetto inviatogli per il parere di competenza da parte del SUAP di XXXX, ha evidenziato preannunciandone il diniego accanto ad aspetti formali superabili, come tale soluzione progettuale risulterebbe in contrasto con il divieto contenuto nel DM sopraccitato, di attraversamento dei piazzali dell'impianto da parte di linee aeree aventi tensione superiore a 600 v. estendendo in tal modo il concetto di piazzale dell'impianto a tutto il piazzale attuale e a quella che in futuro manterrebbe la stessa destinazione a parcheggio e non solo alla parte effettivamente adibita ad impianto.

Nel avviso di diniego, si evidenzia inoltre che il locale compressori del metano non rispetterebbe la distanza di sicurezza prevista in 40 mt. (raddoppiata in quanto a parere del comando l'attività di affittacamere è tra quelle che contemplano il raddoppio della distanza di sicurezza).

Tali interpretazioni della norma non trovano il consenso del richiedente per le seguenti ragioni:

Il piazzale rimane nella sua destinazione principale, che lo vede come area a parcheggio ad uso pubblico, in quanto la parte stralciata è minima e ben individuata e definita rispetto a quella principale. In tale porzione adibita ad impianto, si svolgono tutte le attività connesse e proprie dell'impianto, sia per quanto concerne l'accesso che la sosta per il rifornimento.

La definizione contenute nel D.M. 28.06.2002 punto 1.1. definisce i piazzali degli impianti come quelli in cui si accede e si sosta per le operazioni di rifornimento. Nel caso in esame il tragitto sia di accesso nonché la zona di rifornimento dell'impianto non si trovano sottostanti né sono attraversati dall'elettrodotto. A tal proposito la delimitazione della parte adibita ad impianto anche per tutelare la sicurezza delle persone che sostano per il rifornimento rispetto ai veicoli uscenti dal parcheggio e che non fanno rifornimento, avviene attraverso barriere fisiche e non solo segnaletica orizzontale. Tale separazione è quella di fatto riscontrabile nei lay out delle aree di servizio più classiche come quelle autostradali o per i distributori siti nei centri commerciali che spesso presentano le aree di parcheggio autoveicoli attraversate da linee ad alta tensione o adibite ad attività diverse dalla distribuzione dei carburanti, senza che la presenza del distributore faccia ricadere su queste ultime la destinazione a piazzale degli impianti con conseguente applicazione della normativa di prevenzione incendi.

Tale separazione configurerebbe per altro a nostro parere la distanza dall'elettrodotto applicabile come distanza esterna che viene indicata dalla norma e rispettata nel progetto prevista per i carburanti (6 mt.) ed il metano (15 mt.).

Va sottolineato per altro come tale divieto di attraversamento sia presente solo ed esclusivamente nella normativa inerente il metano per autotrazione, mentre nelle altre norme quelle sul GPL ed i carburanti tradizionali non si ritrovi traccia di tale dispositivo limitandosi la norma unicamente a stabilire la distanza da rispettare rispetto alla proiezione al suolo delle linee.

Ancora va sottolineato come la norma più recente emanata in materia di metano per autotrazione, quella relativa al metano liquido, non riporti anch'essa il divieto di attraversamento, confermando il presupposto a nostro parere della non puntualità della disposizione in questione rispetto ad una analisi effettiva e reale del rischio.

Va segnalato infine su questo punto come la presenza della cabina di compressione sul lato est, e il conseguente attraversamento del piazzale per giungere alla colonnina di erogazione, trattandosi di attrezzatura tecnica anch'essa a distanza regolamentare dalla proiezione a terra dei cavi, generi un attraversamento interrato puramente e solo impiantistico, costituito dalle tubazioni interrate di collegamento tra il compressore e la colonnina di erogazione.

Per quanto concerne il punto della distanza di sicurezza ci si è basati sul fatto che i luoghi per cui è disposto il raddoppio della distanza prevista in 20 mt. sono quelli destinati alla collettività, come scuole, ospedali, uffici ecc, e la

destinazione del fabbricato in oggetto non rientri tra questi, sia come destinazione perché non ad uso collettivo, sia per la dimensione degli stessi.

A tal proposito si richiama quanto contenuto nella nota sotto riportata

**Nota DCPREV n. 6479 del 17 giugno 2009 Impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione. Distanze di sicurezza rispetto ad edifici destinati alla collettività e a luoghi in cui suole verificarsi affluenza di persone (D.M. 28 giugno 2002, punto 3.1. lett. D).**

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l'oggetto, per concordare con codesti Uffici nel ritenere che **gli edifici destinati alla collettività ed i luoghi in cui suole verificarsi affluenza di persone, così come indicati al punto 3.1, lettera D), del D.M. 28 giugno 2002, non possano essere identificati unicamente in alcune attività soggette** alle procedure di prevenzione incendi di cui all'elenco del D.M. 16 febbraio 1982.

A tale proposito, le valutazioni del contesto in esame potranno tenere conto di quanto specificato al punto 2.5.3 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008 recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8", laddove vengono denominati "luoghi di concentrazione di persone" i fabbricati destinati a collettività (es. ospedali, scuole, alberghi, centri commerciali, uffici, ecc.), a trattenimento e/o pubblico spettacolo, con affollamento superiore a 100 unità.


In tale nota pertanto oltre a identificare la destinazione si pone anche un limite dimensionale oltre il quale deve essere applicato il raddoppio della distanza.

Si fa inoltre presente, che mancando comunque il requisito di edifici destinati alla collettività, la distanza di sicurezza applicabile, può essere ridotta del 50%, qualora il locale compressoti abbia un grado di sicurezza di 1° grado, rendendo in tal modo avendone i requisiti idonea quella di progetto in esame.

Avendo evidenziato con il suo preavviso di diniego il comando di Bergamo un'interpretazione diversa delle motivazioni qui evidenziate si richiede un parere tecnico interpretativo sulla questione.

Con osservanza.





SEZIONE A-A' DI PROGETTO